

Cuneo, lì 05/03/2025

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 09/25/FISC

SOCIO D'OPERA: ECCO COME FUNZIONA

Il **socio d'opera** è colui che si obbliga nei confronti della società, a titolo di **conferimento**, a svolgere una determinata **attività o servizio e quindi di attività lavorativa, con separata indicazione nell'atto costitutivo** (art. 2295 C.C.).

È una figura specifica nel contesto delle società, in particolare nelle società di persone. Le sue **responsabilità e diritti** sono distintivi rispetto a quelli di un socio di capitale o di un lavoratore subordinato.

SINTESI DELLE RESPONSABILITÀ DEL SOCIO D'OPERA

1. **Conferimento di Prestazioni:** Il socio d'opera si obbliga a svolgere attività lavorativa per la società, il cui compenso è legato alla partecipazione agli utili, non a un salario fisso. Non ha diritto a trattamenti salariali o previdenziali tipici dei lavoratori subordinati.
2. **Rischio d'Impresa:** Come gli altri soci, il socio d'opera corre il rischio di non ricevere compenso se la società non genera utili. Inoltre, è soggetto al rischio di impossibilità di eseguire la prestazione per cause non imputabili a lui, il che può portare alla sua esclusione dalla società.
3. **Responsabilità Amministrativa:** Se il socio d'opera assume ruoli attivi nella gestione della società, può incorrere in responsabilità per mala gestione. In particolare, se partecipa attivamente all'amministrazione, può essere ritenuto responsabile in solido con gli amministratori per atti dannosi compiuti.
4. **Liquidazione della Società:** In caso di liquidazione, il socio d'opera ha diritto a partecipare alla ripartizione degli eventuali attivi residui dopo il rimborso delle quote ai soci capitalisti. Tuttavia, non ha diritto al rimborso del valore della sua opera, salvo diverso accordo.

5. **Obbligo di Diligenza:** Il socio d'opera deve agire con diligenza e correttezza, evitando comportamenti che possano danneggiare la società. La sua responsabilità è di natura contrattuale e deriva dall'obbligo di rispettare le condizioni del contratto sociale.

In sintesi, il socio d'opera svolge un ruolo cruciale nelle società di persone, contribuendo attivamente alla gestione e al successo dell'impresa, ma è anche esposto a rischi significativi legati alla sua partecipazione e alle sue decisioni.

Si analizzano di seguito i vari aspetti.

SINTESI DELLE RESPONSABILITÀ DEL SOCIO D'OPERA

L'attività conferita:

- può essere **manuale o intellettuale**;
- **non** deve necessariamente essere svolta per tutto il periodo di durata della società;
- **può** consistere in un'attività continuativa oppure in una serie di prestazioni periodiche;
- **deve essere svolta personalmente** dal socio conferente.

Si discute in dottrina circa la possibilità di capitalizzare o meno il conferimento dell'opera. L'orientamento prevalente ritiene che il conferimento d'opera "possa" essere capitalizzato: non necessario, ma comunque possibile.

L'atto costitutivo può disporre espressamente il diritto del socio d'opera alla restituzione del conferimento secondo una valutazione fatta nello stesso contratto sociale ovvero, in mancanza, secondo il valore che avevano al momento dell'esecuzione (art. 2282 comma 2, C.C.).

Nel conferimento d'opera, l'interesse del conferente è quello di **diventare socio pur essendo privo dei mezzi finanziari o patrimoniali**. Eseguendo la prestazione d'opera il conferente libera la sua quota senza alcun esborso economico. Diversamente, con le azioni con prestazioni accessorie, l'interesse del conferente non può essere quello di diventare socio senza mezzi, in quanto tali azioni devono essere necessariamente liberate da conferimenti in denaro o in natura (art. 2345 C.C.), ma è quello di ricevere una remunerazione aggiuntiva per le prestazioni accessorie che esegue a favore della società.

L'interesse della società conferitaria è invece di tipo organizzativo, in quanto, inserendo i prestatori d'opera nella compagine sociale, si aggregano risorse economiche ed umane nel vincolo

del rapporto sociale, a beneficio della produttività dell'impresa, in quanto i prestatori-soci hanno una maggiore motivazione per il buon andamento economico della società.

Il socio che conferisce la propria opera, dunque, riveste la stessa veste del socio che conferisce capitale, in quanto, alla stregua degli altri soci, contribuisce al conseguimento del risultato comune, partecipa all'organizzazione e alla gestione dell'impresa quale contitolare della stessa, accetta i rischi relativi in proporzione del valore del suo apporto.

SOCIO D'OPERA E DIPENDENTE

Nel caso del socio d'opera la prestazione lavorativa non viene resa in forza di un contratto di lavoro, ma è prevista dal contratto sociale. La posizione del socio d'opera si distingue da quella del lavoratore dipendente sotto diversi profili.

A differenza del lavoratore subordinato, il socio d'opera:

- nell'esecuzione dell'opera conferita **non si trova in rapporto di subordinazione** rispetto agli amministratori della società, essendo chiamato a concorrere, insieme agli altri soci, all'esercizio dell'attività comune e alla gestione dell'impresa sociale;
- **non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale** tipico del lavoratore dipendente, atteso che il suo compenso è rappresentato dalla partecipazione agli utili della società;
- **partecipa al rischio d'impresa**, atteso che la sua prestazione potrebbe non essere remunerata nel caso in cui la società non produca utili;
- **è esposto al rischio che l'esecuzione della sua prestazione divenga impossibile**, anche per causa a lui non imputabile. In tal caso il socio d'opera può essere escluso (art. 2286 c. 2 C.C.)

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla **partecipazione agli utili effettivamente realizzati dalla società** e in ragione della loro entità, in base alla quota fissata nell'atto costitutivo.

Il socio d'opera **partecipa al rischio d'impresa**, vale a dire che, se la gestione non produce utili, il lavoratore non percepirà alcunché. La partecipazione del socio d'opera agli utili ed alle perdite, se

non determinata nel contratto sociale, è fissata dal giudice secondo equità (art. 2263 C.C.).
Addirittura **in caso di perdite risponderà dei debiti sociali**.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO D'OPERA

Il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite con riferimento al socio d'opera vale anche ai fini delle determinazione del valore di liquidazione della quota **in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio d'opera**. In assenza di specifica pattuizione, si deve fare ricorso al criterio dell'art. 2263 C.C. secondo il quale la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Quanto ai criteri di determinazione di tale valore, pur potendo il giudice effettuare una determinazione in via equitativa, tale valutazione per risultare conforme, deve pur sempre muovere dal presupposto costituito dalla situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento.

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

In sede di **liquidazione della società**, il socio d'opera partecipa – in proporzione alla sua parte nei guadagni – solo alla **ripartizione dell'eventuale attivo che residua dopo il rimborso del valore nominale del conferimento ai soci che hanno apportato capitali** (denaro, beni in proprietà, crediti); non ha invece diritto, salvo diversa pattuizione, al rimborso del valore del suo apporto, ovvero a percepire, in prededuzione, una somma di denaro pari al valore globale dei servizi prestati in società.